

**DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014
79/2014/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
TARIFE E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE PER IL QUARTO
PERIODO DI REGOLAZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 febbraio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95) ;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 220/06 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 116/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/gas 204/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 204/10) ed il relativo allegato A (di seguito: *RQSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A ed il relativo allegato A (di seguito: Piano strategico 2012-2014);

- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 602/2013/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 164/00 prevede, tra l’altro, che l’Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio in modo da incentivare gli investimenti per il potenziamento delle capacità tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;
- con la deliberazione ARG/gas 119/10, l’Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale per il terzo periodo di regolazione, compreso tra l’1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014;
- a partire dall’anno termico 2013-2014 è stata prevista l’assegnazione di parte della capacità disponibile sulla base di procedure concorsuali;
- l’Autorità, con il Piano strategico 2012-2014, ha previsto, tra l’altro, di introdurre meccanismi di incentivazione alla realizzazione dei nuovi investimenti di tipo selettivo, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti strategici per il sistema del gas naturale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera *c*, della legge 481/95 prevede che l’Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l’articolo 2, comma 12, lettera *g*, della legge 481/95 prevede che l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l’articolo 2, comma 12, lettera *h*, della legge 481/95 prevede che l’Autorità emani direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- con il 31 marzo 2014 si conclude il periodo di vigenza della regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale, approvata con la deliberazione ARG/gas 204/10;
- la *RQSG* disciplina:
 - a. la sicurezza del servizio di stoccaggio, con particolare riferimento ad indicatori ed obblighi di servizio di sicurezza ed alle emergenze di servizio;
 - b. obblighi di servizio relativi alla continuità del servizio di stoccaggio;

- c. obblighi di servizio, standard generali e specifici relativi alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio;
- con il Piano strategico 2012-2014, l’Autorità ha individuato, per quanto riguarda lo stoccaggio, alcuni obiettivi finalizzati a:
 - a. realizzare condizioni favorevoli allo sviluppo della concorrenza nell’accesso al servizio;
 - b. favorire uno sviluppo efficiente delle infrastrutture anche attraverso il miglioramento degli standard di sicurezza;
- sono disponibili i dati di qualità del servizio di stoccaggio riferiti all’anno termico 2012-2013 comunicati all’Autorità ai sensi della *RQSG*.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il quarto periodo di regolazione, con inizio l’1 gennaio 2015;
- la regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio nel nuovo periodo di regolazione debba essere sviluppata tenendo conto dell’evoluzione delle modalità di assegnazione della capacità di stoccaggio sulla base di procedure di tipo concorsuale, i cui criteri generali sono definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico su base annuale; e che, pertanto, il procedimento possa prevedere fasi distinte rispettivamente per la definizione dei criteri per determinare i ricavi riconosciuti, e per la definizione delle modalità di determinazione dei corrispettivi;
- sia opportuno prevedere che le disposizioni in materia di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale siano definite in coerenza con i criteri di regolazione tariffaria;
- nell’ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri per la definizione dei ricavi riconosciuti e qualità del servizio sia, inoltre, necessario valutare le modalità per:
 - a. superare gli attuali meccanismi di incentivazione basati sugli *input*, favorendo una logica di sviluppo maggiormente selettiva, che tenga conto dei segnali di mercato disponibili e delle esigenze del sistema in termini di flessibilità a sostegno della sicurezza e della competitività, valutando l’opportunità di prevedere eventuali periodi di raccordo tra le due discipline;
 - b. introdurre meccanismi di regolazione che inducano gli operatori ad incrementare, rispetto al terzo periodo di regolazione, la propria efficienza;
 - c. fare evolvere i meccanismi di regolazione in maniera da prevedere una relazione tra il rischio assunto dalle imprese nella realizzazione delle nuove infrastrutture e il livello di redditività degli investimenti realizzati riconosciuti;
 - d. migliorare alcuni aspetti inerenti la sicurezza delle infrastrutture di stoccaggio in analogia a quanto disposto con la deliberazione 602/2013/R/GAS in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale;
 - e. in materia di continuità del servizio, focalizzare la regolazione sulla continuità effettivamente erogata agli utenti del servizio;
 - f. semplificare la regolazione della qualità commerciale;
- sia necessario prorogare, sino al 31 dicembre 2014, la vigente *RQSG*, al fine di allineare le tempistiche di definizione della nuova regolazione economica e di quella della qualità

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il quarto periodo di regolazione, con inizio l'1 gennaio 2015;
2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
3. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
4. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1, in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale dell'opportunità di:
 - a. superare gli attuali meccanismi di incentivazione basati sugli *input*, favorendo una logica di sviluppo maggiormente selettiva, che tenga conto dei segnali di mercato disponibili e delle esigenze del sistema in termini di flessibilità a sostegno della sicurezza e della competitività, valutando l'opportunità di prevedere eventuali periodi di raccordo tra le due discipline;
 - b. introdurre meccanismi di regolazione che inducano gli operatori ad incrementare, rispetto al terzo periodo di regolazione, la propria efficienza;
 - c. fare evolvere i meccanismi di regolazione in maniera da prevedere una relazione tra il rischio assunto dalle imprese nella realizzazione delle nuove infrastrutture e il livello di redditività degli investimenti realizzati riconosciuto;
 - d. migliorare alcuni aspetti inerenti la sicurezza delle infrastrutture di stoccaggio in analogia a quanto disposto con la deliberazione 602/2013/R/GAS in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale;
 - e. in materia di continuità del servizio, focalizzare la regolazione sulla continuità effettivamente erogata agli utenti del servizio;
 - f. semplificare la regolazione della qualità commerciale;
5. in relazione al procedimento di cui al punto 1 e ferme restando le necessarie esigenze di coordinamento, dare mandato al:
 - a. Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione, per i seguiti di competenza, in particolare in relazione alla definizione dei criteri per determinare i ricavi riconosciuti alle imprese di stoccaggio e per la regolazione della qualità del servizio;
 - b. Direttore della Direzione Mercati, per i seguiti di competenza, in particolare in relazione alla definizione delle modalità di assegnazione delle capacità di stoccaggio e determinazione dei relativi corrispettivi;
6. di prorogare, sino al 31 dicembre 2014, la vigente *RQSG*, approvata con la deliberazione ARG/gas 204/10;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni